

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA BOZZA DI DECRETO  
LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/76/CE  
SULL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il presente decreto legislativo riguarda l'attuazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.

Sia la direttiva che la conseguente bozza di decreto sono state redatte allo scopo di prevedere norme rigorose per tutti gli impianti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti al fine di impedire gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti che operano a costi inferiori grazie a norme ambientali meno severe.

Con la futura emanazione del presente atto, sarà applicato il principio del "testo unico" sull'incenerimento dei rifiuti, con il risultato di chiarire la normativa e di facilitarne l'osservanza; di fatto, con la presente proposta sono state ricomprese in un unico provvedimento le norme in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, tenendo pienamente conto - sia pure con i dovuti aggiornamenti e novità dettati dalla direttiva 2000/76/CE - delle precedenti disposizioni nazionali in materia.

Parte della presente proposta è inoltre dedicata all'introduzione di valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue derivanti dalla depurazione dei gas di scarico degli impianti di incenerimento e coincenerimento, che limiterà il passaggio delle sostanze inquinanti dall'atmosfera ai corpi idrici.

Come previsto dalla direttiva in parola ed al fine di assicurare la trasparenza del processo di autorizzazione degli impianti, il pubblico potrà accedere alle informazioni relative in modo tale da poter essere coinvolto nelle decisioni da assumere in sede di autorizzazione per i nuovi impianti e dei successivi aggiornamenti; sarà consentito, infine, l'accesso alle informazioni relative al funzionamento ed al monitoraggio degli impianti.

Si passa ora all'esame dei singoli articoli della presente bozza di decreto.

**Articolo 1** – Il presente articolo descrive il campo di applicazione della bozza di decreto, individuato negli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, stabilisce le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana, disciplinando i limiti di emissione, i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali degli impianti nonché i criteri temporali di adeguamento degli impianti.

**Articolo 2** – Tale articolo riguarda le definizioni dei termini che saranno utilizzati nella bozza di decreto.

**Articolo 3** – L'articolo in parola riguarda sia gli impianti che le categorie dei rifiuti che sono escluse dal campo di applicazione del decreto (in analogia alle esclusioni previste dalla direttiva), sia alcune condizioni relative all'applicabilità delle predette esclusioni, con particolare riferimento ad alcune tipologie di rifiuto.

**Articolo 4** – Il presente articolo riguarda i contenuti delle autorizzazioni relative alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti, le deroghe previste in caso di registrazione EMAS di un impianto, alcune norme relative alla localizzazione degli impianti ed a possibili collegamenti ferroviari utilizzabili per il trasporto dei rifiuti nonché le operazioni legate alla dismissione degli impianti.

**Articolo 5** – Tale articolo riguarda alcune norme riportate nell'articolo precedente, riferite però agli impianti di coincenerimento dei rifiuti.

**Articolo 6** – L'articolo in parola riguarda il coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE, relativo ai sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana che, a causa della loro inclusione nel Regolamento citato, beneficiano di procedure diversificate.

**Articolo 7** – Tale articolo disciplina le procedure di ricezione dei rifiuti che i gestori degli impianti devono applicare, conformemente con quanto disposto dalla direttiva.

**Articolo 8** – L'articolo in questione riguarda le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti; in pratica, attraverso tale articolo vengono dettate le disposizioni di funzionamento degli impianti, alcune relative dotazioni, le condizioni di funzionamento degli impianti legati alle tipologie di rifiuti utilizzate nonché le previsioni relative alle persone a cui viene affidata la gestione operativa degli impianti.

**Articolo 9** – Tale articolo prevede il collegamento tra il testo del decreto ed i relativi allegati in merito ai valori limite delle emissioni gassose nell'atmosfera degli impianti di incenerimento e coincenerimento.

**Articolo 10** – L'articolo in parola, analogamente a quello precedente, prevede collegamento tra il testo del decreto ed i relativi allegati in merito all'evacuazione in ambienti idrici delle acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti.

**Articolo 11** – L'articolo in questione riguarda i metodi di campionamento e delle analisi delle emissioni gassose in atmosfera sia degli impianti di incenerimento che di coincenerimento dei rifiuti, nonché la valutazione delle emissioni. Con tale articolo vengono individuate le concentrazioni di determinati composti che devono essere obbligatoriamente misurate e registrate, le relative modalità di misurazione, la conformità di alcune misurazioni con valori limite prefissate, nonché particolari deroghe che possono essere previste nelle autorizzazioni all'esercizio.

**Articolo 12** – Tale articolo riguarda il controllo e la sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici; in particolare, viene disciplinato la corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi di sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici, vengono previste le misurazioni delle emissioni e vengono individuate particolari metodiche di controllo e di sorveglianza.

**Articolo 13** – Attraverso tale articolo, sono individuate le procedure di gestione dei residui derivanti dal funzionamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento, ivi compresi il loro stoccaggio e trasporto; vengono inoltre previste disposizioni per determinare le caratteristiche fisiche e chimiche dei residui, al fine di determinarne il possibile recupero, riciclaggio o smaltimento.

**Articolo 14** – Tale articolo prevede l'obbligo di una comunicazione alla Commissione Europea, avente cadenza triennale, contenente una relazione relativa all'applicazione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE. Tale comunicazione dovrà essere predisposta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e della salute.

**Articolo 15** – Con il presente articolo, vengono previste una serie di norme relative all'informazione, all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi autorizzativi degli impianti, nonché relative all'obbligo – per il gestore dell'impianto – di predisporre una relazione inerente il funzionamento dell'impianto stesso. Viene inoltre previsto che le informazioni contenute nelle autorizzazioni accolte e nelle comunicazioni, vengano inviate all'APAT.

**Articolo 16** – Con tale articolo, vengono disciplinate le condizioni anomale di funzionamento; in particolare, vengono previste le procedure relative al superamento di valori limite di emissione sia in atmosfera che nelle acque superficiali.

**Articolo 17** – Viene chiarito il diritto dei soggetti incaricati dei controlli ad accedere agli impianti per poter esercitare la loro funzione.

**Articolo 18** – Chiarisce che i costi relativi alle attività di controllo sono a carico dei titolari degli impianti, e che dal decreto non scaturiscono nuovi costi a carico dello Stato.

**Articolo 19** – L'articolo in parola riguarda le sanzioni da comminare ai soggetti responsabili dell'esercizio delle attività di incenerimento e coincenerimento senza le dovute autorizzazioni ovvero di inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto. Tali sanzioni sono previste nei limiti della delega.

**Articolo 20** – Viene qui definita la responsabilità dell'operatore nei confronti del danno ambientale che potrebbe derivare da un impianto di incenerimento o coincenerimento.

**Articolo 21** - Con tale articolo vengono definite le disposizioni transitorie e finali legate all'applicazione del decreto in parola; tra l'altro, vengono disciplinate le richieste di autorizzazione all'esercizio di impianti esistenti o equiparati e viene prevista l'emanazione di un decreto di adeguamento del DM 5 febbraio 1998 e del DM 12 giugno 2002, n. 161 alle disposizioni del presente decreto.

**Articolo 22** – Con l'articolo in questione, viene prevista la procedura di modifica degli allegati al presente decreto da effettuare attraverso l'emanazione di regolamenti a cura dei tre Ministeri interessati, sentita la Conferenza Unificata. Le modifiche di cui si tratta vengono effettuate unicamente per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche ovvero alle sopravvenute disposizioni della normativa comunitaria, ad eccezione delle variazioni apportate alla direttiva 2000/76/CE dal Comitato di regolamentazione di cui all'articolo 17 della direttiva medesima, che saranno trasposte direttamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio negli allegati al presente decreto legislativo.

**Allegato 1** – L'allegato 1 disciplina, per ciò che concerne gli impianti di incenerimento: i valori limite di emissione nell'atmosfera, le condizioni di normalizzazione delle misurazioni periodiche effettuate, la valutazione delle emissioni in atmosfera, i valori limite delle acque di scarico dall'impianti di incenerimento ed il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni nelle acque di scarico.

**Allegato 2** – L'allegato 2 disciplina le stesse questioni descritte nell'allegato 1 ma per gli impianti di coincenerimento.

**Allegato 3** – L'allegato 3 disciplina le norme tecniche per il recupero energetico, tramite coincenerimento, dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento 1774/2002/CE relativo ai sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione umana.

Dall'applicazione del nuovo provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.